

NARDUCCI

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

SENTENZA	
N°	<u>3600/10</u>
Fasc. N°	<u>36677/07</u>
Cron. N°	<u>2695</u>
Rep. N°	<u>6710</u>

28 MAR 2010

Il collegio composto dai magistrati:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| dott.a Giovanna DOMINICI | Presidente |
| dott.a Maria Dolores GRILLO | Giudice rel. |
| dott.a Maria Gabriella RIGOLETTI | Giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 36677/07

avente ad oggetto (come dichiarato da parte attrice): contratti di intermediazione finanziaria

Promossa da:

IL CASO.it

elettivamente domiciliato in Torino, Via Paolino n. 14, presso lo studio dell' avv. C. Narducci, rappresentato e difeso dagli avv.ti G. E. Lopuzone e E. Bassi del Foro di Forlì per procura in atti

part

- PARTE ATTRICE -

contro

[REDACTED] SPA

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino, Via **[REDACTED]** presso lo studio dell'Avv. **[REDACTED]** che la rappresenta e difende per procura in atti.

- PARTE CONVENUTA -

Udienza collegiale: 7 maggio 2010

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER PARTE ATTRICE

Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento integrale della domanda attorea, accertata e dichiarata per le motivazioni e causali indicate nei propri atti difensivi, la responsabilità dell'ente convenuto, così giudicare:

In via principale:

IL CASO.it

dichiarare nulli i contratti d'acquisto conclusi dall'attore presso la Banca convenuta ed analiticamente ricavabile dai doc. 1-5 relativi ai titoli obbligazioni della Rep. Argentina (€ 6.654,93), nonché ai titoli Parmalat (€ 25.000,00) per un valore di € 31.654,93 complessivi e condannare conseguentemente la Banca convenuta alla restituzione di detto importo

In via subordinata:

annullare, per vizio del consenso e/o per dolo i citati contratti d'acquisto, condannando la Banca convenuta alla restituzione del detto importo di € 31.654,93 complessivi

In via ulteriormente subordinata:

risolvere per grave inadempimento i citati contratti d'acquisto condannando la Banca convenuta al pagamento dell'importo dell'acquisto dei titoli in oggetto di causa pari ad € 31.654,93 complessivi.

Ancora in via ulteriormente subordinata:

accertare e dichiarare il comportamento colpevolmente negligente sia contrattuale che precontrattuale della banca convenuta nell'ambito dell'acquisto dei titoli di cui in narrativa e la responsabilità per la perdita dell'investimento, condannando la banca convenuta al risarcimento dei danni a favore dell'attore nella misura di € 31.654,93 complessivi.

In tutte le ipotesi con rivalutazione della somma liquidata dalla data della sottoscrizione dei contratti nonché con gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, comprese spese generali di studio, IVA e CPA come per legge

In via istruttoria: omissis"

IL CASO.it

PER PARTE CONVENUTA

Voglia il Giudicante Ill.mo, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso

in rito: dichiarare la decadenza di parte attrice da qualsiasi domanda modificazione o precisazione di domanda, eccezione, modificazione o precisazione di eccezione, istanza istruttoria che abbia formulato oltre i termini di decadenza previsti dalle norme del decreto legislativo n. 5/2003: in particolare previa declaratoria di inammissibilità e nullità delle domande, modificazioni o precisazioni di domande, eccezioni, modificazioni o precisazione di eccezioni, istanze istruttorie formulate da parte dattrice non la memoria notificata il 14.4.2008 e con l'istanza di fissazione d'udienza notificata il 30.5.2008 e comunque previa reiezione nel merito delle domande tutte introdotte in giudizio con la predetta memoria notificata il 14.4.2008 in quanto inammissibili, tardive ed infondate, dichiarare la nullità delle domande di

annullamento e di responsabilità contrattuale mandando assolta Banca [REDACTED] da ogni avversaria richiesta, per i motivi esposti in narrativa;

previo ogni accertamento, per i motivi di cui in atti, in ordine alla nullità dell'atto dell'atto introduttivo sotto il profilo della mancata individuazione delle ragioni di fatto e di diritto a supporto delle domande e comunque per violazione dell'art. 163 III comma n. 3 e 4 c.p.c.;

dato atto che il thema decidendum deve essere circoscritto ai soli motivi indicati in atto di citazione;

dato atto e contestato che a Banca [REDACTED] spa possa, essere addebitato alcun ulteriore onere probatorio;

IL CASO.it

dichiarare inammissibile/improcedibile ogni domanda relativa alle obbligazioni Parmalat avendo parte attrice provveduto alla loro alienazione ben due anni prima della instaurazione della lite;

in via principale, nel merito, previo ogni più opportuno accertamento, dichiarare inammissibili, improponibili, prescritte e comunque respingere in quanto infondate tutte le domande proposte dal signor [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] spa, assolvendo, con la miglior formula dalle stesse la concludente;

nella denegata ipotesi in cui si accogliessero le domande attoree di nullità/annullamento/risarcimento, provvedere alle restituzioni ai sensi dell'art. 2033 c.c., tenendo conto di tutte le voci a decurtazione/restituzioni ivi compresi i titoli o il valore di tutti i titoli, sia delle azioni Parmalat e dei relativi warrant, le cedole maturate e maturande, i dividendi, il risparmio fiscale sulla relativa minusvalenza oltre interessi e rivalutazione dal momento dell'accredito sul conto corrente (paragrafo 22 della comparsa di risposta), in ogni caso ridurre gli importi del danno patrimoniale tenendo conto di quanto esposto dalla convenuta e respingere, con la

part

sussistenza di un conflitto di interessi per aver negoziato in contropartita diretta e per il fatto che la banca vantava un'esposizione nei confronti della Parmalat e dell'Argentina ed inoltre, per il fatto che una società collegata a Banca [REDACTED] aveva fatto parte del consorzio di collocamento di bond argentini e Parmalat. Assumeva, inoltre che le operazioni non erano adeguate sia sotto il profilo oggettivo per la caratteristiche del titolo, sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto il profilo della dimensione investendo tutto il capitale senza diversificare gli investimenti, precisando che non era stata effettuata una seria valutazione della propensione al rischio dell'attore. Lamentava la violazione degli artt. 34 e 35 reg. Consob. Assumeva inoltre che il contratto quadro era nullo per non essere stato per iscritto così come per non essere stato consegnato all'attore e per non essere stato consegnato all'attore il documento sui rischi generali.

IL CASO.it

Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe.

Si costituiva la convenuta la quale contestava gli assunti attorei eccependo in via preliminare la genericità della citazione ed eccependo, altresì, che parte attrice non aveva documentato l'acquisto di obbligazioni Parmalat. In particolare evidenziava che l'attore aveva un conto estero in dollari, aveva un reddito annuo da 40 a 99 milioni netti, aveva sempre effettuato in piena autonomia gli investimenti ed aveva una elevata propensione al rischio, dallo stesso ammessa in occasione del ricevimento del documento sui rischi generali allorquando, peraltro, si era rifiutato di fornire informazioni sulla sua esperienza in materia di investimenti finanziari, che aveva investito in fondi comuni di tipo azionario, in azioni, in obbligazioni bancarie, mentre non aveva mai investito in titoli di Stato, che aveva sottoscritto contratto di negoziazione, regolarmente redatto per iscritto, che aveva ricevuto idonea informativa in relazione agli acquisti per cui è causa, sottolineando che alla data di

prof

acquisto dei titoli non era prevedibile il default della Repubblica Argentina e che le obbligazioni Parmalat avevano un rating BBB- ed analogo era il grado di rischio di Parmalat Fin e Parmalat SPA, precisando che sull'attestazione d'ordine veniva evidenziato che si trattava di un titolo estero. Contestava che la banca non avesse conoscenza delle caratteristiche dei titoli, la sussistenza del conflitto di interessi e l'illegittimità dell'operazione di vendita in grey market.

Allegava, inoltre, la convenuta che il [redacted] aveva alienato le obbligazioni Parmalat ed i warrant derivanti dal concambio ed aveva percepito cedole.

Contestava la sussistenza del nesso di causa, eccependo il concorso di colpa del danneggiato, la prescrizione e chiedeva di accogliere le domande di cui in epigrafe. Le parti scambiavano memorie ex art. 6 e 7 D. Lgs 5/03.

Nella memoria ex art. 6 parte attrice introduceva una nuova allegazione e cioè la nullità del contratto quadro per la sua obsolescenza rispetto alla normativa di settore.

IL CASO.it

Parte convenuta ne eccepiva la tardività.

In data 30 maggio 2008 parte attrice notificava istanza di fissazione d'udienza.

Con decreto in data 15-16 luglio 2008, il giudice relatore fissava udienza avanti il Collegio per il giorno 3 aprile 2009. Depositate le comparse conclusionali, all'udienza del 3 aprile 2009, avanti il Collegio, comparivano i legali delle parti che discutevano la causa. Il Collegio, con ordinanza riservata, confermava il decreto delegando il giudice relatore per l'assunzione delle prove orali.

Esperite le prove orali veniva fissata nuova udienza dinanzi al Collegio per il giorno 7 maggio 2010 nel corso della quale le parti discutevano la causa anche con riferimento alle prove orali ed il Collegio attesa la complessità della controversia, riservava il deposito della sentenza nei trenta giorni successivi.



2. L'eccezione di nullità della citazione non è accoglibile.

Il Collegio non nasconde che l'atto di citazione, pur copioso, sia scarso di dati fattuali ed in alcuni punti risulti di difficile lettura, con alcuni refusi (ad esempio a pagine 3 il viene indicato come pensionato in età avanzata) tuttavia lo stesso contiene gli elementi essenziali riguardanti il petitum e la causa petendi, dato questo che non consente di ritenere la citazione nulla.

3. Parte attrice in citazione assumeva, per il vero in modo piuttosto confuso, la nullità del contratto quadro per non essere stato redatto per iscritto e per non essere stato consegnato al cliente. Individuava, poi, ulteriori cause di nullità per il fatto che non era stato consegnato al cliente il documento sui rischi generali e per il fatto che nel contratto non vi era stato un approfondimento circa la situazione finanziaria del Chini.

IL CASO.it

Tali assunti non sono fondati.

In primo luogo si deve osservare che la convenuta ha prodotto il contratto quadro debitamente sottoscritto dal cliente (cfr: doc. 9 conv) in data 23 febbraio 1996 e, quindi, vi è la prova che il contratto è stato redatto per iscritto. Non solo, ma ha, altresì, prodotto (cfr: doc. 9) una dichiarazione a firma del da cui si evince che la banca aveva effettuato la profilatura del cliente, seppur limitatamente agli obiettivi di investimento e che l'obiettivo del era la creazione reddito/capitale e, quindi, un obiettivo speculativo e non conservativo come dallo stesso asserito nei propri scritti.

Circa il fatto che il contratto non fosse stato consegnato all'attore (a prescindere dalla considerazione che nella fattispecie non opera l'art. 23 TUF e che, era onere dell'attore dimostrare la mancata consegna), tale fatto non comporta la nullità del

10 018

contratto: semplicemente è onere della banca, in caso di richiesta consegnare una copia dello stesso.

La censura formulata dal parte attrice nella memoria ex art. 6 D.lgs 5/03 e cioè che il contratto non fosse stato adeguato all'entrata in vigore del TUF e del Reg. Consob 11522/98, a parte il fatto che costituisce domanda nuova, e come tale inammissibile è nel merito infondata. Infatti nel nostro ordinamento a meno che sia espressamente previsto da una norma non sussiste la fattispecie della nullità sopravvenuta per l'entrata in vigore di una diversa normativa. Né la normativa richiede che siano adeguati i nuovi contratti al disposto dell'art. 30 reg. Consob cit.. Nel caso in cui il contratto fosse stato stipulato antecedentemente e non avesse tale contenuto le diverse clausole possono essere considerate sostituite ex lege con quelle difformi ai sensi dell'art. 1419 cpv. c.c.

IL CASO.it

Per quanto concerne l'ulteriore censura secondo cui non sarebbe stato consegnato il documento sui rischi generali, osserva il Collegio che la convenuta ha fornito prova documentale (cfr: doc. 11 con non contestato) che in data 7 gennaio 1999, cioè in epoca anteriore agli acquisti per cui è causa, il [redacted] riceveva detto documento come dimostra la dichiarazione dallo stesso apposta in calce allo stesso che recita "il sottoscritto attesta di aver ricevuto il presente documento sui rischi generali degli investimenti". Sempre in data 7 gennaio 1999 (cfr: doc. 12 conv) la banca aveva effettuato una nuova profilatura del cliente ed in detta occasione il [redacted] aveva dichiarato che i suoi obiettivi di investimento erano "alto rischio con possibilità di elevato rendimento" e la sua propensione al rischio era "alta, mente non aveva fornito informazioni circa la sua esperienza in strumenti finanziari.

real

Pertanto le censure attoree sono sfornite di ogni fondamento sotto questo profilo.

Parimenti infondata è la censura di nullità degli ordini, in quanto gli ordini alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte (Cass. SSUU 26724/07) i singoli ordini d'acquisto costituiscono atti di esecuzione dell'unico mandato e non già contratti autonomi il che esclude che le denunciate violazioni degli obblighi previsti dalla disciplina di settore costituiscano altrettante cause d'invalidità degli stessi ordini. Le domande di nullità devono, quindi, essere respinte.

4. Per i motivi sopra evidenziati e cioè per il fatto che gli ordini non consistono in contratti autonomi deve respingersi la domanda di annullabilità. La stessa, inoltre, è infondata anche nel merito in quanto il grado di rischiosità di un titolo non integra la mancanza di qualità tale da ingenerare l'errore, essendo connaturale al titolo obbligazionario la sua aleatorietà.

IL CASO.it

Nè può essere annullata per errore l'acquisto di Parmalat in quanto il [redacted] riteneva di acquistare obbligazioni Parmalat spa, sia per mancanza di prova, prova che incombeva a parte attrice fornire trattandosi di una domanda di annullamento e non risarcitoria, sia perchè dal fissato bollato emerge senza ombra di dubbio che si tratta di un titolo estero essendo tale dato espressamente indicato (cfr. doc. 18 conv).

5. La domanda di parte attrice volta ad ottenere il risarcimento del danno da inadempimento non è fondata e non merita accoglimento con riferimento alle censure rivolte nei confronti della banca in riferimento all'acquisto delle obbligazioni della Repubblica Argentina. real

5.1 Contrariamente a quanto asserito da parte attrice, il titolo era stato emesso nel 1993 e, pertanto, nessuno conflitto di interessi può ravvisarsi nei confronti di [redacted] per averlo negoziato nel 2000. Nè risulta provato (prova che incombeva a parte attrice essendo il fatto costitutivo del conflitto) che l'Argentina fosse debitrice della banca convenuta. In ogni caso la sussistenza di rapporti di debito/credito con



la convenuta non integra gli estremi del conflitto essendo la negoziazione avvenuta sul mercato secondario.

Del tutto irrilevante è, poi, la circostanza che la negoziazione fosse avvenuta in contropartita diretta, in quanto il conflitto presuppone un serio anche se potenziale pericolo di danno in capo al cliente ed un contestuale interesse della banca a trasferire al cliente (con la negoziazione del titolo) quel rischio che altrimenti correrebbe in proprio. Per contro, nella vendita in contropartita diretta la banca si limita a realizzare una differenza tra il prezzo e di acquisto e quello di vendita e non trasferisce il titolo sul cliente.

IL CASO.it

Pertanto non essendo ravvisabile il conflitto di interessi la banca non era tenuta ad alcuna informativa sotto questo profilo. Per completezza osserva il Collegio che nell'ordine si dà atto che il cliente era stato avvisato che l'acquisto era avvenuto in contropartita diretta ed il cliente aveva espressamente autorizzato l'operazione.

5.2 Per quanto concerne la mancata osservanza dell'art. 35 Reg. Consob si deve rilevare che se è vero che nelle offering circular era indicato che le obbligazioni dovevano essere negoziate con investitori speculativi e con quelli che potevano sostenere rischi speciali, è, altresì, vero che nel caso di specie il [redacted] per sua stessa ammissione in riferimento al suo profilo di rischio di investitore con un profilo speculativo e, quindi, era soggetto nei confronti del quale la banca legittimamente aveva negoziato dette obbligazioni. E la circostanza che la offering circular non fosse consegnata non prova la mancata conoscenza dello strumento da parte della banca, banca che attraverso l'escussione del teste confermava la conoscenza dello strumento. Ma tale conoscenza si desume anche documentalmente, atteso che sebbene il profilo del cliente fosse di tipo speculativo, la banca considerato la

maif



peculiarità del titolo, avvisava il cliente che l'operazione non era adeguata per tipologia acquisendone autorizzazione (cfr. doc. 1 att., 41 conv).

5.3. Contrariamente a quanto asserito da parte attrice la banca ha fornito la prova di una completa ed esauriente informativa della rischiosità del titolo sia attraverso un'informativa generica scritta (cfr. documento rischi generali), sia attraverso un'informativa specifica scritta e orale.

L'informativa generica è costituita dalle notizie che il cliente poteva trarre dal documento sui rischi generali da cui si evince che un titolo è maggiormente rischioso, quanto maggiore è il rendimento, elemento questo, che per il vero costituisce fatto notorio.

IL CASO.it

L'informativa specifica è costituita in primo luogo dall'informativa scritta in cui si dà atto che l'operazione non è adeguata per tipologia. Da tale dato il [redacted], secondo una condotta prudente e diligente avrebbe potuto avere contezza della rischiosità del titolo, proprio in ragione delle sue caratteristiche.

A ciò si aggiunga la prova orale.

Contrariamente a quanto asserito da parte attrice, il teste è assolutamente attendibile, considerato che sebbene all'epoca della negoziazione era dipendente della banca convenuta non lo era più al momento della deposizione, circostanza questa che porta ad escludere una testimonianza compiacente. La deposizione inoltre è precisa, in quanto le piccole perplessità circa il fatto di non essere sicuro del rating dell'Argentina al momento dell'acquisto da parte del [redacted], non solo non fanno venir meno la credibilità del teste, ma anzi costituiscono prova che la sua deposizione è assolutamente genuina, atteso che a distanza di dieci anni i ricordi possono essere non precisissimi.

plai



Il teste riferiva di aver avvisato il [redacted] che si trattava di un titolo emesso da uno stato qualificabile come emergente, sulla cui struttura economico-finanziaria non erano praticabili previsioni attendibili, precisando che l'alto rendimento era da collegare al bisogno di denaro dell'emittente e quindi di illiquidità dello stesso. D'altra parte il teste riferiva che il [redacted] era perfettamente a conoscenza della situazione, anche perchè il [redacted] era una persona informata che viaggiava con il Sole 24 ore, che chiedeva agli operatori se vi erano titoli in emissione e faceva una cernita e diceva che titoli voleva acquistare.

L'informativa fornita, quindi, essendo il [redacted] una persona competente in materia era tale da consentire allo stesso di fare una scelta consapevole. **IL CASO.it**

4.4. Pertanto, essendo l'operato della banca nella vendita delle obbligazioni Argentina è esente da censure, la domanda deve essere respinta sotto tale profilo.

5. Parte attrice censurava altresì la condotta della banca in riferimento alla vendita delle obbligazioni Parmalat.

Preliminarmente si deve osservare che la circostanza che il [redacted] avesse venduto i titoli prima dell'instaurazione del presente giudizio non comporta l'inammissibilità della domanda essendo la vendita avvenuta dopo il default.

Ciò posto, osserva il Collegio che se è vero che, come asserisce la banca, la vendita in grey market è perfettamente lecita, è, altresì, vero che nel caso di specie l'operazione è stata posta in essere in conflitto di interessi.

Infatti la stessa convenuta in comparsa di risposta (cfr. comp. risp. pag. 37) affermava *"quanto alle obbligazioni Parmalat l'unica società del gruppo Intesa che ha partecipato al collocamento del bond Parmalat Finance Corporation BV per cui è causa è stata Cabolo (la quale opera solo con investitori istituzionali) doc. 42) svolgendo un ruolo del tutto marginale all'interno del consorzio e sottoscrivendo una*

peaf



quota molto modesta di emissioni". E' vero che il doc. 42 cit. non indica Caboto, ma tale omissione può interpretarsi nel senso che la quota era minima.

E poichè, non essendo stato prodotto l'ordine, manca la prova che il cliente era stato informato che l'operazione era posta in essere in conflitto di interessi, la banca avrebbe dovuto astenersi dall'effettuare l'operazione, con la conseguenza che la stessa, non essendosi astenuta deve essere tenuta al risarcimento del danno patito dall'attore.

IL CASO.it

Per quanto concerne il danno patito, contrariamente a quanto asserito da parte attrice, il danno non coincide con il valore nominale dei titoli, bensì deve essere determinato detraendo dalla somma pagata pari ad € 24.829,36, l'importo ricavato dalla vendita delle obbligazioni concambiate pari ad € 9.351,83 (vendita avvenuta in data 14.10.2005 per quanto concerne le 3125 azioni ed in data 3.12.2007 per quanto concerne i warrant) e le cedole percepite pari ad € 4.813,00.

Dal default decorre la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valore.

La somma costituita dal capitale (detratte le cedole percepite ante default) deve essere rivalutata dalla data del default fino alle date della vendita; a tali date vengono detratte le somme percepite per la vendita, detrazione effettuata sul capitale; ^{ferma restando la rivalutazione già maturata} la somma residua viene poi rivalutata fino alla data della domanda, somma che a tale data ammonta ad € 11.885,08 (calcolo effettuato con il sistema REMIDA).

Dalla domanda (sulla somma di € 11.885,08) decorrono, poi, sia la rivalutazione, sia gli interessi al saggio legale sulla somma via, via rivalutata annualmente.

6. Stante la parziale soccombenza di parte attrice sia in riferimento ad alcune domande, sia in riferimento alla stessa domanda di risarcimento danni, essendo la stessa stata respinta in riferimento ai bond Argentina, le spese di causa vengono

compensate nella percentuale del 50% ponendosene il residuo 50% a carico della convenuta.

Tali spese, considerato il grado di difficoltà della causa, l'entità delle attività processuali svolte ed ogni altro elemento di determinazione (tra cui l'effettivo valore della causa), vengono liquidate come in dispositivo, previa verifica delle singole attività espletate e voci liquidabili, eliminando le voci eccessive e superflue.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI TORINO,

definitivamente pronunciando;

respinta ogni altra istanza, eccezione o deduzione,

nel contraddittorio delle parti;

IL CASO.it

- dichiara tenuta e condanna [REDACTED] SPA al pagamento in favore di
della somma di € 11.885,08, oltre ad interessi legali sulla somma
via via rivalutata e rivalutazione dalla data della domanda al saldo;

- respinge tutte le altre domande

- dichiara altresì tenuta e condanna [REDACTED] SPA al pagamento in
favore di [REDACTED] delle spese processuali, che liquida in complessive €
3.575,00 (pari al 50% della somma di € 7.150,00 di cui € 400,00 per esposti, €
1.800,00 per diritti di procuratore, € 4.200,00 per onorari e € 750,00 per spese
generali), oltre a CPA ed IVA come per legge

Così deciso dalla prima sezione civile in data 7 maggio 2010

IL PRESIDENTE


dott.a Giovanna DOMINICI

IL GIUDICE ESTENSORE

dott.a Maria Dolores GRILLO

Maria Dolores Grillo

IL CANCELLIERE
[Signature]



Minuta consegnata in Cancelleria
in data 7 maggio 2010

[Signature]